

STATUTO

“Associazione Cittadini per l’aria” - ETS

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, (di seguito indicato solo “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata **“Cittadini per l’aria” - ETS**, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
4. L’Associazione ha durata illimitata.

ART.2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL’ACRONIMO “ETS”

O DELL’INDICAZIONE DI “ENTE DEL TERZO SETTORE”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione dello stesso, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale ed utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione utilizzata dall’Associazione sarà pertanto **“Cittadini per l’aria - ETS” oppure “Cittadini per l’aria - Ente del Terzo Settore”**.

ART.3 – SCOPO E FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando concretamente per la tutela della qualità dell’aria, dello sviluppo sostenibile e della riduzione dell’impatto delle attività umane sul clima con l’obiettivo di favorire con la propria azione la prevenzione dei rischi ambientali e l’adattamento ai cambiamenti climatici. L’Associazione intende inoltre agire per migliorare la consapevolezza relativamente al tema dell’inquinamento atmosferico, dei cambiamenti climatici e il rispetto, la conservazione e la cura delle risorse naturali, dei beni comuni naturalmente esistenti (quali l’atmosfera, il suolo, il sottosuolo, l’acqua, il mare) e della biodiversità da conservare per le generazioni future, intervenendo attivamente per prevenire le cause del loro degrado.

L’associazione persegue altresì il fine di promuovere uno sviluppo economico e sociale che rispetti gli ecosistemi ed eviti il degrado ambientale e umano, per ottenere un rapporto tra uomo e natura che sia equo, equilibrato e sostenibile, nonché per superare le disuguaglianze (anche informative) nell’accesso alle risorse ambientali e nell’esposizione agli inquinanti.

3. Pertanto, l’associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso l’esercizio, in via principale, dell’attività di interesse generale nei settori di cui alle lettere: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (...), v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, w) promozione e tutela dei diritti umani,

civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (...) dell'art.5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.4 - ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) predisporre un collegamento stabile tra l'ambito della ricerca in tema di inquinamento atmosferico e dei temi ad esso connessi ed i cittadini e le loro formazioni affinché i risultati delle ricerche in ambito ambientale possano essere accessibili e di beneficio sul territorio;
- b) promuovere e tenere campagne di informazione nei confronti dei cittadini in relazione ai propri diritti e doveri collegati alle tematiche dell'inquinamento e, in particolare, della qualità dell'aria, dell'inquinamento atmosferico e dei suoi effetti sulla salute, sui cambiamenti climatici, sul paesaggio, sugli eco-sistemi e sull'ambiente in genere;
- c) realizzare concretamente le condizioni utili affinché i cittadini possano beneficiare di una buona qualità dell'aria nei luoghi in cui risiedono, lavorano e vivono;
- d) tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita;
- e) sostenere e promuovere, attraverso specifici studi scientifici e campagne di informazione, le politiche di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle cause climalteranti finalizzando l'attività alla promozione di stili di vita e comportamenti a basso o nullo impatto ambientale, al fine di tutelare al meglio la salute e il benessere della popolazione odierna e futura, nonché dell'ambiente e del paesaggio urbano e non;
- f) svolgere informazione e comunicazione sulle tematiche ambientali e, in particolare, sulle tematiche concernenti: la qualità dell'aria, l'inquinamento atmosferico, le emissioni climalteranti, l'impatto benefico del verde su queste componenti;
- g) stimolare i privati cittadini, gli enti e le imprese a porre in essere comportamenti per migliorare la qualità dell'aria attraverso la concreta diffusione delle conoscenze scientifiche e, in particolare, medico-scientifiche rilevanti in tema di ambiente nonché delle tecnologie e delle scoperte scientifiche che abbiano specifico collegamento con lo scopo dell'associazione;
- h) promuovere e partecipare a progetti di riqualificazione e riprogettazione delle aree urbane ai fini della riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell'esposizione della popolazione agli inquinanti;
- i) promuovere la realizzazione e diffusione di progetti di scienza partecipata con i cittadini inerenti il tema della qualità dell'aria come strumento di innalzamento del livello di consapevolezza e supporto delle politiche legislative di riduzione degli inquinanti atmosferici e raccolta dati in favore della comunità scientifica;
- j) partecipare e/o coordinare studi e monitoraggi, anche legati all'esposizione delle persone ai livelli degli inquinanti dell'aria;
- k) elaborare documenti di sintesi, raccomandazioni e/o best practices, anche al fine di supportare le imprese e le pubbliche amministrazioni nell'elaborazione delle proprie politiche aziendali ed azioni pubbliche;
- l) attività di informazione, educazione e promozione della partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e dell'aria, fra le quali attività di promozione e partecipazione a progetti finalizzati anche alla riduzione della domanda di mobilità e di energia;
- m) sviluppare proposte e progetti, anche in accordo con gli enti preposti, finalizzate all'incremento del verde in ambito urbano e periurbano ed alla forestazione urbana e non urbana quale strumento di riduzione degli inquinanti atmosferici e di adattamento climatico,

nonché alla progettazione, realizzazione o manutenzione di percorsi urbani ed extraurbani, percorsi di valorizzazione della città e della natura in aree di pregio o parchi naturali;

- n) operare concretamente per l'ottenimento di provvedimenti di moderazione del traffico urbano, di tutela e miglioramento del verde pubblico e dell'ambiente urbano in generale;
- o) collaborare con altre associazioni e con tutti coloro che, in relazione alle finalità dell'associazione, operano in difesa dell'ambiente; in particolare, collaborare ad iniziative concrete di tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio con altre associazioni di difesa ambientale, per la realizzazione, la tutela e la valorizzazione di aree protette e percorsi naturalistici, giornate di azioni concrete di coinvolgimento della cittadinanza attiva (es. pulizia e manutenzione dell'ambiente), giornate di sensibilizzazione a favore del patrimonio ambientale e artistico italiano;
- p) partecipare, anche in collaborazione con altre associazioni, a bandi e progetti, anche europei, che siano coerenti alle finalità statutarie dell'associazione;
- q) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie;
- r) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, in ogni caso, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART.5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART.6 - ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, italiani o stranieri che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo ed ha durata a tempo indeterminato salvo quanto previsto per i rinnovi delle quote associative e per le ipotesi di esclusione dal successivo articolo 9 e fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori ed hanno, in ogni caso, pari diritti e doveri secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

ART.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'ammissione avviene automaticamente con lo scadere del quindicesimo giorno successivo all'invio della domanda di adesione da parte dell'aspirante associato, in assenza di rigetto da parte del Consiglio direttivo. L'adesione all'Associazione è ispirata a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda, per silenzio assenso, comporta l'iscrizione del richiedente nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data di richiesta pervenuta dall'aspirante associato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso decadenza o esclusione.
2. Il recesso può essere esercitato dall'associato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, salvo che l'associato non si sia obbligato allo svolgimento di una specifica attività a favore dell'Associazione.
3. La decadenza avviene per il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale secondo le indicazioni che saranno fornite o reperibili sul sito dell'Associazione. L'associato decaduto per mancato pagamento della quota può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto
4. L'esclusione può avvenire:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.10 - VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente

documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART.11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato ha un voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tale caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che può essere diverso da quello in cui si trova il segretario della riunione che provvederà alla stesura ed a raccogliere la sottoscrizione del verbale dal Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il

collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, al ricorrere delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore o se ritenuto utile;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e di revisione, nominati obbligatoriamente al ricorrere delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare in merito allo scioglimento.

5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.14 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

VOTAZIONI

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART.15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche telematico purché dia conto di avvenuta ricezione, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART.18 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART.19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.20 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, in forma collegiale o monocratica, deve esser eletto dall'Assemblea al ricorrere dei presupposti di cui all'art.30 del D.Lgs. n.117/2017.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili e nomina al proprio interno, se collegiale, un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.21 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, se i componenti siano iscritti nel Registro dei revisori legali.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.22 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione deve essere nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. Esso può essere collegiale o monocratico, ed è eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.23 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

2. I libri di cui al precedente comma sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo

3. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione, qualora siano stati nominati, curati dai rispettivi organi.

ART.24 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.25 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART.26 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Una volta approvato, il bilancio deve essere inviato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro 30 giugno di ogni anno.

ART.28 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.29 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.